

**Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici**  
Via Marradi, 114 – 57126 Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PI.01.25.30/61.21 del 02/08/2023 a mezzo: PEC

**Al Comune di Pontedera (PI)**  
Settore Politiche Territoriali  
Servizio Territorio e Ambiente  
c.a. Arch. Marco Salvini  
**PEC: pontedera@postacert.toscana.it**

**All'Unione Valdera**  
Servizio Pianificazione strutturale  
Funzioni urbanistiche associate  
**PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it**

*e p.c.* **AZ. USL Toscana Nord-Ovest**  
Dipartimento di prevenzione  
UF Igiene Pubblica e nutrizione  
**PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it**

**Alla Regione Toscana**  
Direzione Urbanistica  
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio  
Direzione Ambiente e Energia  
Settore VIA-VAS  
**PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it**

**OGGETTO:** Comune di Pontedera – Procedimento di VAS – Variante al Piano Attuativo (PA) Comparto 1 di tipo C1 UTOE Treggiaia – I Fabbri per l'attuazione del Sub-comparto 1B da destinare a Residenza Sanitaria Assistita e contestuale Variante semplificata al Regolamento Urbanistico (RU).

In relazione al procedimento in oggetto, avviato dal Comune di Pontedera ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 10/2010 contestualmente all'adozione dell'atto pari oggetto con DCC n. 27 del 31/05/2023, e notificato agli enti competenti in materia ambientale con nota prot. n. 25556 del 19/06/2023, con pubblicazione del corrispondente Avviso al Pubblico sul BURT in data 28/06/2023,

preso atto di quanto contenuto negli elaborati tecnici e descrittivi allegati all'atto adottato, con particolare riferimento a:

- Rapporto Ambientale (RA) della VAS di Aprile 2023;
- Relazione illustrativa ‘Specifica tecnica – Proposta di Variante a Piano Attuativo’
- Allegato A alla ‘Relazione Tecnica’ del Responsabile del Procedimento.
- Valutazione previsionale di clima acustico redatta in data 18/01/2023 dal TCA Luca Alfinito (ENTECA n.8071).

si evidenzia, in merito alle problematiche legate all'inquinamento acustico ambientale, quanto segue.

1. La verifica di coerenza tra le due varianti proposte e il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è condotta sulla base dei criteri regionali di cui all'Allegato 3 al DPGR n.2/R/2014. In relazione a tale verifica è emersa la necessità di procedere con una contestuale variante al PCCA vigente al fine di inserire in classe III l'intera area che dovrà ospitare la futura RSA, parte della quale è attualmente in classe IV, come richiesto dai criteri regionali. Il procedimento di Variante al PCCA è stato avviato e la Variante proposta è stata adottata con DCC n. 26 del 31/05/2023.
2. Tuttavia, è necessario rilevare che, come evidenziato anche nella valutazione previsionale di impatto acustico allegata al presente procedimento, la compatibilità acustica della destinazione d'uso prevista (l'RSA) deve essere valutata nel suo complesso e quindi anche in relazione alla presenza della vicina infrastruttura stradale di categoria C (la variante alla SP. n.11). Infatti, il punto 3.6 dell'Allegato 3 al DPGR n.2/R/2014 richiede che gli strumenti urbanistici, al fine di intervenire in fase preventiva ed evitare di prevedere destinazioni d'uso incompatibili con i livelli di rumore presenti in prossimità di infrastrutture di trasporto, nell'individuare nuove zone edificabili devono considerare anche i vincoli che derivano dalle normative di settore sul rumore delle infrastrutture di trasporto (nel caso specifico il DPR n.142/2004 sulle strade) evidenziando le situazioni in cui l'ubicazione di recettori sensibili è critica, in quanto sono presenti livelli non idonei per il necessario comfort acustico dell'insediamento. Come si specificherà nel seguito, nei casi in cui gli strumenti urbanistici prevedano la possibilità di situazioni acusticamente critiche, come quello qui in esame, sarà necessario in primo luogo attestare, da parte del Comune, il carattere di pubblica utilità ed interesse collettivo dell'opera in progetto e stabilire, in base a valutazioni specifiche di possibili alternative di localizzazione della struttura in altre aree del territorio comunale, che l'area individuata è la più idonea per ospitare l'opera. Inoltre, è necessario che la valutazione di clima acustico fornisca, già in fase di VAS, l'indicazione delle possibili soluzioni di mitigazione.
3. La Valutazione previsionale di clima acustico riporta la verifica di compatibilità dei livelli di rumore attualmente presenti nell'area di intervento rispetto ai limiti normativi previsti nella zonizzazione acustica proposta (classe III, con limite di immissione diurno 60 dB(A) e notturno 50 dB(A)) e rispetto ai limiti definiti dal DPR n. 142/2014 (per i ricettori sensibili, 50 dB(A) nel diurno e 40 dB(A) nel notturno) tenendo conto che l'area in esame rientra entro i 150 m della fascia di pertinenza acustica della SP. n.11. La verifica è eseguita sulla base di rilevamenti fonometrici in vari punti dell'area e lo sviluppo di specifiche simulazioni teoriche con modello acustico previsionale adeguatamente tarato. I risultati ottenuti evidenziano che, con l'attuazione dell'intervento di mitigazione acustica ritenuto più idoneo in base alle valutazioni costi/benefici descritte nella relazione e consistente in una duna antirumore in terra rinforzata e portata a verde di 5 m di altezza, è possibile raggiungere la compatibilità tra i livelli di rumore dell'area e i valori limite di una classe III di PCCA ma non il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPR n. 142/2004 per i ricettori sensibili.

E

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA  
Unione Valdèra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0041639/2023 del 03/08/2023

Firmatario: BARBARA BRACCI

4. In ragione del superamento previsto dei limiti del DPR n.142/2004, è stato valutato che qualsiasi intervento tecnicamente realizzabile sulla via di propagazione del rumore non consentirebbe il rispetto, presso tutti i punti esterni del resede, dei limiti di cui al DPR n. 142/2004 per i ricettori sensibili. Pertanto, facendo riferimento all'art. 6, comma 2 dello stesso DPR, si lascia intendere che sarà necessario ricorrere all'ottimizzazione dei requisiti passivi acustici delle facciate al fine del conseguimento del rispetto dei valori limite interni agli ambienti. A tal fine, si evidenzia come, nelle Norme Tecniche di Attuazione del PA, ai commi 8 e 9 dell'art.5, sia espressamente riportato che *'8. Al fine di garantire un buon comfort acustico di tutti i locali, anche relativamente alle destinazioni d'uso e alla loro reciproca compatibilità, nella realizzazione del fabbricato si dovranno adottare tutti gli accorgimenti volti a garantire i requisiti acustici passivi di legge, vigenti al momento del rilascio dei titoli abilitativi relativi ai fabbricati. 9. Sempre per garantire il maggior comfort acustico del fabbricato, il progetto edilizio della struttura destinata a Residenza Sanitaria Assistita dovrà essere ottimizzato, in termini di orientamento, forma, distribuzione volumetrica e funzionale dei locali, al fine di limitare l'esposizione al rumore negli ambienti interni a destinazione sensibile'*. Si ribadisce, tuttavia, che tale soluzione è ritenuta estrema dalla normativa di settore in quanto non garantisce la corretta fruizione delle aree esterne e comporta limitazioni all'uso degli ambienti interni ed per tali motivi, quindi che può essere ritenuta accettabile solo in ragione delle attestazioni comunali di pubblica utilità e di impossibile diversa localizzazione della struttura sensibile sopra richieste.

Premesso quanto sopra osservato, **si esprime parere favorevole alle varianti in oggetto, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. La Variante di PCCA contestuale al procedimento in oggetto deve essere approvata prima della realizzazione della struttura sanitaria prevista dal progetto.
2. Considerato che la soluzione di ricorrere ad interventi di mitigazione sul ricettore ai sensi dell'art.6 del DPR n.142/2004 è ritenuta estrema dalla normativa di settore in quanto non garantisce la corretta fruizione delle aree esterne e comporta limitazioni all'uso degli ambienti interni, è necessario che il Rapporto ambientale di VAS riporti espressamente le motivazioni e le valutazioni che attestino il carattere di pubblica utilità ed interesse collettivo dell'opera in progetto e, in base a specifiche valutazioni in merito alle possibili alternative di localizzazione in altre aree del territorio comunale, la conclusione che l'area individuata è quella che presenta minori elementi di criticità in termini di compatibilità con gli atti e le normative vigenti inerenti la pianificazione urbanistica, la sicurezza, il territorio, l'ambiente e il paesaggio.
3. Fermo restando quanto prescritto nei punti precedenti, prima della realizzazione della RSA prevista dalle varianti in oggetto, dovrà essere prodotta una nuova valutazione previsionale di clima acustico, redatta in base ai criteri di cui alla DGR n.857/13, finalizzata, in particolare, al rispetto di quanto previsto dal DPR n.140/2004 in relazione alla vicina infrastruttura stradale. La documentazione corrispondente dovrà riportare, oltre alla descrizione di dettaglio e alla valutazione di efficacia degli interventi da eseguire sul ricettore ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello stesso DPR, come emerso dal presente procedimento, anche la valutazione della fattibilità e dell'efficacia di possibili ulteriori interventi da effettuare sulla sorgente come, ad esempio, la riduzione dei limiti di velocità, con la contestuale implementazione di metodi efficaci di controllo, e la stesura di asfalto speciale (rif.: Progetti LEOPOLDO e NEREIDE) per un tratto di lunghezza congrua della SP. n.11 (almeno 100 m prima e 100 m dopo il tratto antistante le RSA). Infatti, nel valutare il rapporto costi/benefici dei vari interventi non bisogna dimenticare le indicazioni normative (art. 5 del DM 29/11/2000 e art. 6 del DPR n. 142/2014) che stabiliscono che gli interventi finalizzati all'attività di risanamento devono essere effettuati rispettando una scala di priorità che pone al primo posto gli interventi sulla sorgente, al secondo posto quelli lungo la via di propagazione del rumore e solo in ultima analisi, dopo accurate valutazioni tecniche,

economiche e ambientali, quelli direttamente sul ricettore. Infine, la valutazione di clima acustico dovrà riportare anche il dettaglio dei costi previsti per ogni intervento di mitigazione proposto (duna, interventi al ricettore ed eventuali interventi sulla sorgente) come richiesto dall'Allegato B della DGR n.857/2013.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

La Responsabile del SAF-AVL  
Dott.ssa Barbara Bracci <sup>1</sup>

<b>E</b>
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA Unione Valdèra
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0041639/2023 del 03/08/2023 Firmatario: BARBARA BRACCI

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.